



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Alle Imprese associate,

l'articolo 25 del D.L. 34 del 19 marzo 2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio") ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo e che hanno subito una forte diminuzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica "Coronavirus".

L'Agenzia delle Entrate, con apposito Provvedimento datato 10 giugno 2020, ha approvato il modello e le relative istruzioni, definendo anche le modalità tecnico-operative per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento di detto contributo.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per le imposte sui redditi che per l'IRAP.

REQUISITI:

1. nell'anno 2019 aver conseguito ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro;
2. aver avuto nel mese di aprile 2020 un fatturato/corrispettivi inferiore ai due terzi del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 o aver iniziato l'attività dal 1 gennaio 2019.

A CHI NON SPETTA:

- ai soggetti la cui attività è cessata alla data di richiesta del contributo;
- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con eccezione delle partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- enti pubblici (art.74 TUIR);
- intermediari finanziari e società di partecipazione (art.162bis del TUIR);
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- i soggetti che hanno diritto alle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del Decreto "Cura Italia".

CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

alla differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato/corrispettivi del mese di marzo 2019, si applicano le seguenti percentuali:

- 20% se i ricavi/compensi dell'anno 2019 sono inferiori ad euro 400.000;
- 15% se i ricavi/compensi dell'anno 2019 superano euro 400.000 ma non euro 1.000.000;
- 10% se i ricavi/compensi dell'anno 2019 superano euro 1.000.000 ma non euro 5.000.000.

Il contributo è comunque riconosciuto per i seguenti importi minimi:

- euro 1.000 alle persone fisiche;
- euro 2.000 alle società.

PRESENTAZIONE ISTANZA

L'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica (anche tramite intermediario abilitato), **dal 15 giugno 2020 entro e non oltre il 13 agosto 2020.**

Si può utilizzare:

-un software di compilazione che rispetti le specifiche tecniche del Provvedimento Agenzia Entrate del 10/6/2020;

-la specifica procedura web che sarà messa a disposizione nel portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Contenuto dell'istanza (per richieste di contributi non superiori ad euro 150.000):

-codice fiscale della persona fisica o società richiedente il contributo;

-codice fiscale del legale rappresentante;

-barratura della fascia dei ricavi 2019 di appartenenza;

-l'indicazione del fatturato/corrispettivi aprile 2019;

-l'indicazione del fatturato/corrispettivi aprile 2020;

-l'indicazione dell'IBAN del conto corrente sul quale si richiede l'accredito, che deve però essere intestato (o cointestato) al soggetto richiedente il contributo.

Dal portale dell'Agenzia delle Entrate sarà poi possibile seguire l'esito dell'invio effettuato.

Le pratiche potranno essere inviate da Confartigianato FVG in qualità di "intermediario abilitato" solamente per i clienti per i quali viene gestito internamente il servizio contabile.

Gli Uffici Tributarî e Fiscali della Confartigianato FVG sono a disposizione per chiarimenti in merito.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)

REFERENTI:

per la sede di Trieste

Luisa Michelini – luisa.michelini@artigianits.it – 0403735217

Mara Spadaro – mara.spadaro@artigianits.it – 0403735218

per la sede di Muggia

Rossana Cattarin – rossana.cattarin@artigianits.it - 0409235097

Decreto Rilancio

Contributo a fondo perduto

Illustrato
dall' Agenzia delle Entrate



Contributo a fondo perduto (Art. 25)

Beneficio

Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"

Destinatari

Soggetti titolari di partita IVA che:

- esercitano attività d'impresa
- esercitano attività di lavoro autonomo
- sono titolari di reddito agrario.

Erogazione

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell'IBAN intestato al richiedente.

Contestualmente all'accoglimento dell'istanza per la richiesta del contributo, l'Agenzia emette il mandato di pagamento.

Requisiti

PRIMO REQUISITO

I ricavi (art. 85 c. 1 lett. a) e b) del TUIR) o i compensi (art. 54 c. 1 del TUIR) dell'anno 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro.

Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d'affari 2019.

SECONDO REQUISITO

Uno tra i seguenti:

- ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019
- inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Determinazione contributo spettante

Calcolo

La differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l'analogo ammontare di aprile 2019 deve essere moltiplicata per:

- 20%, se ricavi/compensi 2019 fino a 400.000 euro
- 15%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
- 10%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000.

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Casi particolari di calcolo

1. Soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31 gennaio:
 - se la differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi aprile 2019 è negativa → differenza moltiplicata per la percentuale
 - se la predetta differenza è pari a zero o positiva → contributo minimo.
2. Soggetti con inizio attività da maggio 2019 → contributo minimo.

Esclusione da tassazione

Il contributo a fondo perduto è escluso:

- dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap
- dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Presentazione istanze

Contenuto dell'istanza

- L'istanza deve contenere:
- Il CF del richiedente e dell'eventuale rappresentante
 - Il CF dell'eventuale intermediario che la presenta
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti
 - nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro, l'autocertificazione di regolarità antimafia
 - l'IBAN del c/c intestato al soggetto richiedente.

Delega agli intermediari

- Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3, d.P.R. n. 322/98 (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni) che, alternativamente:
- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
 - sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi)
 - dichiarano, nell'istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

Periodo e modalità di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l'attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020).

L'istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

- apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell'Agenzia
- apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, va presentata via PEC con firma digitale.

Antimafia

Autocertificazione

Nel caso di importo del contributo richiesto superiore a 150.000 euro, il richiedente deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando alternativamente:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della legge 190/2012
- che né lui né alcuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (tassativamente elencati nell'istanza) si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

Controlli

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati, indipendentemente dagli importi, sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.

Sia per i contributi di importo inferiore che per quelli di importo superiore a 150.000 euro, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Le ricevute

Elaborazione delle istanze

Per ogni istanza elaborata, vengono messe a disposizione due ricevute:

- 1° ricevuta, che attesta solo la «presa in carico» dell'istanza
- 2° ricevuta, che attesta l' «accoglimento» e il mandato di pagamento del contributo.

Se l'istanza non supera i controlli viene rilasciata una ricevuta di scarto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza sostitutiva e di rinuncia

E' possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quelle precedenti, se:

- nessuna di quelle inviate in precedenza ha già ottenuto la ricevuta di accoglimento
- i precedenti invii sono stati scartati.

E' possibile inviare un'istanza di rinuncia totale al contributo; tale istanza può essere trasmessa anche successivamente al 13 agosto 2020.

Controlli e sanzioni

L'Agenzia delle entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento (art. 31 e seguenti del DPR 600/73).

Nel caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti e fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:

- la sanzione dal 100 al 200 per cento prevista all'art. 13 comma 5 del DLgs 471/1997
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista all'art. 316-ter del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:

- la pena della reclusione da 2 a 6 anni
- la confisca di beni e denaro prevista all'art. 322-ter del Codice Penale.